

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUCINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1975

Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alla legge 10 agosto 1964, n. 663

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che attualmente, nei comuni con popolazione sino a 5 mila abitanti, le elezioni dei consiglieri comunali si effettuano con il sistema maggioritario.

Nel proposito di favorire un progresso nell'articolazione della vita democratica di tali comuni, due disegni di legge di iniziativa socialista (nn. 393 e 1069 della VI legislatura) hanno previsto l'estensione del sistema proporzionale ai comuni con popolazioni superiori ai 3.000 abitanti. Ferme restando le ragioni alla base di tali iniziative ed auspicando che con la loro approvazione venga assicurata la rappresentanza nei consigli comunali delle possibili minoranze, il presente disegno di legge è teso a garantire almeno un democratico controllo dello svolgimento delle operazioni elettorali da parte di rappresentanti delle liste dei candidati, come già avviene nelle elezioni di consiglieri comunali nei comuni con popolazioni superiori ai 5 mila abitanti.

L'esigenza di una tale innovazione si afferma sotto molteplici profili. Da una parte,

infatti, anche se nei comuni con meno di 5 mila abitanti l'elettore ha la possibilità di votare per candidati di liste diverse, non si può ignorare che la maturazione democratica e la politicizzazione dei cittadini ha reso ormai superata l'affermazione che nei piccoli comuni le simpatie per le persone prevalgono sul credo politico. D'altro canto, e qui si registrano le maggiori incongruenze sul piano democratico, di fatto il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e di quelle provinciali — come normalmente accade — assicura la presenza alle operazioni elettorali dei rappresentanti di lista dei raggruppamenti politici che presentano candidati ad entrambe le elezioni, mentre restano sfornite di rappresentanti le liste presentate da raggruppamenti politici di rilievo locale.

In definitiva col presente disegno di legge, come già si è accennato, si vogliono rendere concreti i principi di democrazia, troppo spesso lasciati a livello di astratte enunciazioni, almeno in quella delicata fase della vita politica dei piccoli comuni rappresentata dalle elezioni.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, relative alla nomina dei rappresentanti delle liste dei candidati ed ai diritti ad essi attribuiti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, e modificato dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, si applicano anche per l'elezione dei consiglieri comunali con popolazione sino a 5.000 abitanti.